



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1133

Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini

18/12/2022 - 02:25

Indice

1. DDL S. 1133 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1133	5
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	16
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 161 (ant.) del 23/09/2020	17
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 48 (pom.) del 28/09/2020	22
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 49 (ant.) del 29/09/2020	23
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 50 (pom.) del 12/10/2020	24
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 167 (ant.) del 13/10/2020	25
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/10/2020	30
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020	32

1. DDL S. 1133 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1133
XVIII Legislatura

Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini

Iter

13 ottobre 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1133

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Patty L'Abbate](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Cataldo Mininno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Margherita Corrado](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Gianluigi Paragone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Mario Turco](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Fabrizio Ortis](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Simona Nunzia Nocerino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Orietta Vanin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Stefano Lucidi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Cristiano Anastasi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Sabrina Ricciardi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Laura Bottici](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Barbara Floridia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Marco Pellegrini](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Rossella Accoto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Franco Ortolani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

[Giorgio Fede](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 26 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Classificazione TESEO

MATERIE PLASTICHE , BIODEGRADABILITA' , RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO

Articoli

DIVIETI (Artt.1, 2, 4), GIOCATTOLE (Art.1), PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE (Art.2), COSMETICI (Artt.2, 3), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.3), NEGOZI E RIVENDITE (Art.3), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.3), BEVANDE (Artt.4, 5), BOTTIGLIE E RECIPIENTI (Artt.4, 5), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.5), CAUZIONI E DEPOSITI CAUZIONALI (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Virginia La Mura](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 23 settembre 2020) .

Facente funzioni Sen. [Vilma Moronese](#) ([M5S](#)) il 13 ottobre 2020 .

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1133

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1133

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **L'ABBATE**, **DONNO**, **GUIDOLIN**, **MININNO**, **CORRADO**, **LANNUTTI**, **MANTOVANI**, **DI GIROLAMO**, **PARAGONE**, **CORBETTA**, **TURCO**, **ORTIS**, **ANGRISANI**, **ROMANO**, **NOCERINO**, **VANIN**, **LUCIDI**, **ANASTASI**, **CASTELLONE**, **RICCIARDI**, **GALLICCHIO**, **TRENTACOSTE**, **BOTTICI**, **FLORIDIA**, **Marco PELLEGRINI**, **ACCOTO**, **COLTORTI**, **QUARTO**, **ORTOLANI**, **GARRUTI**, **PRESUTTO** e **FEDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2019

Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini Onorevoli Senatori. - L'obiettivo della presente iniziativa legislativa è prevenire e ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente (in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini) e di conseguenza anche sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli.

Si stima che ogni anno finiscano nel mare e negli oceani otto milioni di tonnellate di plastica. Ciò che preoccupa è poi l'inquinamento « invisibile » e di difficile quantificazione legato alle microplastiche. Le fonti di questo inquinamento sono diverse; a titolo esemplificativo se ne citano solo alcune:

le migliaia di microparticelle di plastica contenute nei prodotti per la cosmesi che ogni giorno arrivano in mare direttamente dagli scarichi;

le particelle prodotte da scarti industriali o materiali plastici degradati che si frantumano a causa degli agenti atmosferici;

i « petali o coriandoli » o altro materiale sintetico di piccole e medie dimensioni che durante cerimonie private o festività pubbliche vengono lanciati e che, una volta dispersi nell'ambiente costituiscono una causa di inquinamento. Una fonte inquinante quest'ultima, che si può eliminare e contenere, mettendone al bando l'utilizzo e regolamentandone l'uso.

Negli ultimi decenni la plastica è stata prodotta ed utilizzata dall'uomo con sempre maggior frequenza, tanto che attualmente questo materiale è divenuto il maggior detrito antropogenico inquinante presente negli oceani (*Law et al.*, 2010). Dagli anni Cinquanta alla prima decade degli anni Duemila, la richiesta mondiale di plastica è passata da 1 milione e mezzo di tonnellate a oltre 280 milioni di tonnellate. A questo impressionante dato va aggiunto il notevole incremento demografico della popolazione umana: negli ultimi cinquanta anni la densità di popolazione mondiale è aumentata del 250 per cento.

La conseguenza è ovvia: più plastica utilizzata e gettata via che, direttamente o indirettamente, arriva in mare. Essa può esser rinvenuta in ambiente marino in moltissime forme e dimensioni: sacchetti, sferule, materiale da imballaggio, rivestimenti da costruzione, recipienti, polistirolo, nastri e attrezzi da pesca.

I rifiuti plastici provenienti da terra costituiscono circa l'8 per cento di tutti i detriti plastici che si trovano nell'ambiente marino. Con circa la metà della popolazione mondiale residente entro un raggio di 80 km dalla costa, i rifiuti plastici prodotti in queste aree hanno un'alta probabilità di essere immessi direttamente in ambiente marino tramite fiumi e sistemi di acque reflue.

Gli impianti di trattamento delle acque sono in grado di intrappolare macroplastiche e frammenti di varie dimensioni mediante vasche di ossidazione o fanghi di depurazione, tuttavia una larga porzione di microplastiche riesce a bypassare questo sistema di filtraggio, giungendo in mare. Come mostrato da numerosi studi, i rifiuti presi in carico dai fiumi, visto il loro elevato flusso unidirezionale, sono trascinati direttamente negli oceani.

Anche le navi hanno rappresentato attualmente una rilevante fonte di rifiuti marini. Si stima indicativamente che durante gli anni Settanta la flotta peschereccia globale abbia scaricato oltre 23.000 tonnellate di materiale di imballaggio in plastica (Pruter, 1987; Mato *et al.*, 2001; Ivar do Sul *et al.*, 2009). Nel 1988, un accordo internazionale ha fatto divieto alle imbarcazioni marine di abbandonare scarti plastici in mare; tuttavia, come troppo spesso accade, il rispetto di questo accordo è stato essenzialmente arbitrario, facendo sì che la navigazione restasse anche nei decenni successivi un'importante fonte di inquinamento marino: si stima che già nei primi anni Novanta siano state immesse in mare 6,5 milioni di tonnellate di plastica.

Un altro significativo apporto all'inquinamento marino deriva dalla manifattura di prodotti plastici che usano granuli e piccole palline di resina (*pellets*), conosciute con il nome di *nibs*, come materia prima. Attraverso fuoriuscite accidentali durante il trasporto, sia a terra che in mare, un uso inappropriato dei materiali di imballaggio e il deflusso diretto da impianti di trasformazione, questi materiali possono entrare negli ecosistemi acquatici.

In generale, la plastica presenta una densità inferiore a quella dell'acqua di mare ed è per questo motivo che galleggia in superficie. Solo in seguito alle interazioni con gli organismi, come la creazione di microfilm intorno ai singoli frammenti o l'insediamento di organismi bentonici sui rifiuti più grandi, questi materiali possono affondare.

Convenzionalmente, i rifiuti plastici sono stati suddivisi in quattro classi dimensionali:

- le macroplastiche (>200 mm);
- le mesoplastiche (4,76-200 mm);
- le microplastiche di medie dimensioni (1,01-4,75 mm);
- le microplastiche più piccole (0,33-1,00 mm).

A queste classi è necessario aggiungere le nanoplastiche, le cui ridottissime dimensioni rendono tuttavia impossibile il loro campionamento tramite metodi tradizionali: secondo alcuni autori viene definito nanoplastica un frammento plastico di dimensioni inferiori a 20 μm (microns, cioè un millesimo di millimetro; quindi: $1 \mu\text{m} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$), secondo altri addirittura al di sotto dei 100 nm (nanometri, ovvero un millesimo di micron; $1 \text{ nm} = 1 \times 10^{-9} \text{ m}$).

Per quanto concerne la problematica delle microplastiche, va sottolineato che tale realtà risulta la più allarmante in quanto la loro immissione nell'ambiente marino è pressoché quotidiana, derivante infatti da molteplici fonti come la disgregazione e il deterioramento delle macroplastiche, la perdita di fibre tessili nei lavaggi dei capi di abbigliamento, l'impiego degli strumenti da pesca e l'utilizzo di prodotti per la cosmesi. A tali aspetti si aggiunge, come vedremo più avanti, anche il rischio derivante dalla concentrazione di pericolose sostanze chimiche tossiche, gli ftalati, che favoriti dalle piccolissime dimensioni delle microplastiche possono facilmente passare dai bassi livelli trofici della catena alimentare come il plancton, ai pesci e quindi fino all'uomo.

Anche se tradizionalmente a destare più clamore sono i rifiuti di maggiori dimensioni, ultimamente si sta acquisendo la consapevolezza di come i frammenti plastici più piccoli e apparentemente insignificanti siano ancor più nocivi e pericolosi. Le microplastiche costituiscono un problema enorme per gli ecosistemi acquatici, sia marini che continentali ed è altrettanto indubbio che siamo giunti a un livello di inquinamento da plastiche tale da rendere quasi impossibile, almeno nel breve termine, una soluzione reale al problema, sebbene ci si possa adoperare quantomeno per contrastarlo e il presente disegno di legge si pone proprio questo obiettivo.

Oggi sappiamo che le conseguenze di questa grave forma di inquinamento pressoché invisibile a occhio nudo, sono decisamente più pesanti e proprio per questo diventa improcrastinabile una sua soluzione.

Il Mar Mediterraneo in particolare non può esser considerato immune da questo tipo di inquinamento; al contrario, date le sue caratteristiche di bacino semichiuso, la grandissima densità abitativa che caratterizza le sue coste e la presenza di numerosi corsi d'acqua dolce che in esso sfociano, possiede tutte le caratteristiche per essere uno dei mari più colpiti. Si stima siano almeno 250 miliardi i frammenti di plastica sparsi per tutto il Mediterraneo. La centralità dell'argomento ha spinto gruppi di ricerca di numerosi Paesi che si affacciano sul *mare nostrum* ad intraprendere delle campagne di monitoraggio, al fine di comprendere la reale entità dell'impatto delle microplastiche sull'ambiente marino.

Nel 2012 è stato condotto un esteso campionamento in tutto il Mediterraneo nord-occidentale durante i mesi estivi del 2010, concentrandosi principalmente lungo le coste italiane e francesi. In tale circostanza è stata riscontrata una concentrazione media di 0.116 frammenti/m² di superficie, fino ad un massimo di oltre 0.36 frammenti/m² al largo dell'Isola d'Elba. Tuttavia, oltre all'importanza dei numeri forniti da tale studio, è stato messo in relazione un fortissimo legame tra distribuzione delle particelle di microplastiche ed il vento. Infatti il campionamento ha subito un'interruzione a causa del maltempo, precisamente tra il 22 ed il 25 luglio 2010, ed una volta ristabilitesi le condizioni meteorologiche adatte per la raccolta dati, si è osservato come la concentrazione media dei frammenti fosse diminuita nelle stazioni a « sopravvento ». L'area è infatti molto esposta a venti provenienti da W e NW (come il Maestrale); il vento agisce quindi come forzante per tale materiale che si distribuisce nell'interfaccia acqua-aria, ed insieme alle correnti superficiali è in grado di ridistribuire ed indirizzare i frammenti lungo quelle rotte su cui agiscono maggiormente tali forze.

Risultati simili sono stati riscontrati in analisi condotte in Corsica e lungo le coste occidentali della Sardegna, in particolare nel golfo di Oristano. Qui le concentrazioni sono confrontabili con quanto osservato nel Mediterraneo nord-occidentale, in media 0.15 frammenti/m²; la maggior parte del materiale è composto dal di-2-etililftalato (odiotilftalato, DEHP), plastificante noto per il suo basso costo, che compone il PVC, e noto per essere velocemente metabolizzato da vertebrati ed invertebrati. Nel Mar Mediterraneo è difficile parlare di « isole di plastica » così come ci si riferisce ai casi sopra citati dei bacini oceanici; infatti non esiste un sistema di circolazione ciclonico e anticiclonico su così larga scala. Bisogna tuttavia sottolineare che l'esistenza di accumuli di rifiuti è stata segnalata nel Tirreno centrale e nel Mar Egeo.

In conclusione, è necessario ampliare il numero di studi nel Mediterraneo al fine di comprendere al meglio la reale densità delle microplastiche, le maggiori sorgenti e soprattutto come esse si distribuiscono in relazione alla circolazione superficiale che caratterizza il bacino.

I dati numerici finora elencati potrebbero essere sufficienti a far comprendere la portata dell'inquinamento da microplastiche. Tuttavia, per comprendere pienamente questa tematica è necessario considerarne gli effetti sugli ecosistemi acquatici.

In molti animali tali particelle creano danni fisici, come il soffocamento (tipicamente osservabile in molti invertebrati filtratori). Ma è solo l'inizio: è infatti di portata decisamente maggiore la tossicità che scaturisce dall'inquinamento da microplastiche, esponenzialmente incrementata da adsorbimento e bioaccumulo di sostanze inquinanti. Gli inquinanti organici persistenti che più frequentemente vengono adsorbiti sono ad esempio gli ftalati, i policlorobifenili (PCB), le organoclorine e i metalli pesanti.

Questo processo fa sì che una piccola superficie quale quella di una microparticella possa concentrare grandi quantitativi di inquinanti, favorendone la dispersione in mare e diventano una vera e propria « bomba a orologeria ». Già a metà del 1800, il grande filosofo tedesco Ludwig Andreas Feuerbach sosteneva che: « Noi siamo quello che mangiamo ». Questa affermazione è pienamente contestualizzabile anche in ambiente marino: « i pesci sono quello che mangiano » e dato che sovente ingeriscono microplastiche, per sillogismo « i pesci sono plastica tossica ».

Considerando che si consumano, infatti, circa 23 chili di pesce per persona all'anno, che salgono a 25 chili in Italia, un valore pari a meno della metà del Portogallo che con 56 chili a testa è *leader* in Europa, gli effetti sulla salute umana sono facilmente intuibili (Coldiretti - Impresa Pesca, 2015). Sono tantissime le specie affette da questa forma di inquinamento, dai filtratori, come i molluschi bivalvi (le

classiche cozze e vongole che frequentemente arricchiscono i nostri pasti) e i crostacei cirripedi (balani), gli invertebrati detritivori, come oloturie, isopodi, anfipodi e policheti (in particolar modo *Arenicola marina*). È quindi frequente che gli animali a vita bentonica accumulino direttamente microplastiche anche di cospicue dimensioni, mentre le particelle più piccole possono essere ingerite anche da organismi planctonici, come i copepodi e gli eufasiacei, ma ovviamente l'accumulo diretto è riscontrabile anche ai livelli più alti della catena trofica, come nella balenottera comune (*Balaenoptera physalus*), che accumula notevoli quantitativi di ftalati (in media circa 45 ng/g di grasso), o nello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*).

Alla luce delle riflessioni appena svolte e dei dati scientifici citati, si pone la presente iniziativa legislativa composta da cinque articoli.

L'articolo 1 introduce il divieto di immettere in commercio ed utilizzare in luoghi aperti i cosiddetti « coriandoli e/o petali » di materiale plastico. Tale divieto viene introdotto attraverso la modifica al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in materia di sicurezza dei giocattoli che recepisce la direttiva 2009/48/CE, e in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare, i commi da 1 a 6 dell'articolo 3, capo 2, titolo 1 del suddetto regolamento definiscono le sostanze chimiche e ne delimitano l'ambito di applicazione. Va rilevato infatti che le sostanze chimiche di cui si compongono i coriandoli ed i petali in plastica non si degradano naturalmente nell'ambiente circostante, anzi, essi si depositano su prati e terreni e alle prime piogge vengono prima trascinati nelle condotte fognarie e poi finiscono in mare.

Recentemente, alcuni amministratori locali, tra i quali i sindaci di Venezia, di Rimini, di Livorno e di Fano hanno introdotto il divieto su tutto il territorio comunale, ed in particolare nei centri storici, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti similari (ad esempio, stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica ed in materiali non naturali) anche in occasioni di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del Carnevale.

La letteratura scientifica mondiale è peraltro concorde nel lanciare l'allarme sui rischi connessi alla presenza nelle acque marine di tali micro plastiche, le quali una volta ingoiate dai pesci, entrano nella catena alimentare umana. Si ritiene pertanto necessario vietarne l'uso, al fine di scongiurare questa ulteriore aggravante dell'inquinamento del nostro ambiente acquatico e nell'ecosistema marino.

L'articolo 2 proroga al biennio 2019-2020 le risorse economiche stanziare dall'articolo 1, commi 543 e 544, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), volte al sostegno delle imprese virtuose che producono e distribuiscono bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile, nonché prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

La *ratio* di questa norma è di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente, indicare l'esistenza di soluzioni alternative adeguate, ecocompatibili ed economicamente accessibili, nonché orientare i produttori verso modelli imprenditoriali più sostenibili che prevedano possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.

Per quanto riguarda il primo prodotto citato, il legislatore ha peraltro anticipato le indicazioni contenute nella parte « B » dell'articolo 5 della proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 340 del 28 maggio 2018 ed ha introdotto con il comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 il divieto, dal 1° gennaio 2019, di produrre e commercializzare i bastoncini per la pulizia delle orecchie senza il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. La stessa disposizione aggiunge anche l'obbligo di indicare sulle confezioni dei medesimi bastoncini le chiare informazioni sul loro corretto smaltimento.

Per quanto riguarda invece i prodotti cosmetici da risciacquo, il legislatore nel comma 546 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha introdotto il divieto, dal 1° gennaio 2020, di mettere in commercio « prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche », e nel successivo comma 547 ha delimitato il campo di applicazione del divieto specificando la definizione

di « microplastiche » (particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici) e di « plastiche » (polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste).

Il comma 548 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei relativi divieti contenuti nei commi citati.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'articolo 181-*bis* volto alla promozione di prodotti cosmetici sfusi o alla spina e di riutilizzo di imballaggi primari.

La vendita alla spina costituisce un esempio virtuoso, semplice ed economico del riutilizzo dei rifiuti di plastica e non semplicemente del loro riciclo. Il miglior modo per eliminare i rifiuti di plastica è infatti non generarli. La vendita alla spina non solo riduce a zero tali rifiuti, ma incide sul contenimento del consumo di materie prime, dal momento che per riciclare la plastica si deve comunque usare nuovo petrolio e nuove risorse di acqua ed energia elettrica. Si stima che circa 2.654.374 flaconi di prodotti cosmetici riusati fino ad oggi si siano tradotti in 488.405 kg di CO₂ risparmiate all'ambiente.

Inoltre, per incentivare i negozianti a predisporre dei punti vendita di prodotti sfusi o alla spina, è stata prevista una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari.

L'articolo 4 introduce delle restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso e recepisce le indicazioni contenute nella citata proposta di direttiva COM (2018) 340 del 28 maggio 2018 (in particolare, la parte C dell'allegato di cui all'articolo 6).

Il presente articolo riguarda i contenitori per bevande ossia i recipienti usati per contenere liquidi, con tappi e coperchi di plastica, e stabilisce che tali prodotti possono essere immessi sul mercato nazionale solo se tali tappi e coperchi di plastica restano fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica.

Sul punto, va sottolineato che i tappi e i coperchi di plastica, sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente dispersi sulle spiagge dei Paesi dell'Unione europea. Da qui nasce l'esigenza di introdurre norme più stringenti per i requisiti di progettazione di tali prodotti.

L'articolo 5 reintroduce una virtuosa pratica del passato, il cosiddetto sistema del « vuoto a rendere ». Anche in questo caso, la finalità della norma è di promuovere la riutilizzazione degli imballaggi destinati all'uso alimentare. Tale sistema è semplice e conveniente sotto molti profili, non da meno quello economico. Da un punto di vista pratico, si prevede una cauzione versata al momento dell'acquisto di un prodotto come una bevanda o altro in un contenitore di vetro, alluminio o plastica. La cauzione è restituita al consumatore nel momento in cui il contenitore vuoto è reso al venditore in modo che possa essere riutilizzato più volte senza divenire un rifiuto.

Il deposito cauzionale sul « vuoto a rendere » è sicuramente il mezzo più efficace per il ritiro dei contenitori: infatti, il ritorno al loro produttore ha percentuali di resa dall'80 al 90 per cento, come dimostrano i risultati raggiunti in altri Paesi del nord Europa, dalla Germania all'Olanda e, infine, ai Paesi scandinavi. Risulta essere, inoltre, un'efficiente misura di prevenzione per correggere comportamenti ecologicamente scorretti e per limitare fortemente l'uso dei contenitori « usa e getta ». Al contrario, i contenitori a rendere presentano notevoli vantaggi:

- 1) il contenitore non diventa rifiuto, quindi non grava sui costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e non va a riempire discariche e ad alimentare inceneritori;
- 2) fa risparmiare le materie prime che sarebbero necessarie per produrre altri contenitori;
- 3) la sterilizzazione delle bottiglie a rendere richiede circa sessanta volte meno energia rispetto alla produzione di nuove bottiglie;
- 4) garantisce un corretto comportamento del consumatore, che è indotto dalla cauzione a restituire il vuoto con percentuali superiori a quelle che può offrire la raccolta differenziata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di uso in luoghi all'aperto di coriandoli in materiale plastico non biodegradabile)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
« *1-bis.* In conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, titolo I, capo 2, articolo 3, numeri dall'1 al 6, al fine di tutelare l'ambiente e ridurre l'impatto delle microplastiche nell'ecosistema, è vietato l'uso in luoghi all'aperto di coriandoli e petali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero di ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni in quanto fonti altamente inquinanti.

1-ter. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a)* coriandoli o petali di piccole dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri;
- b)* coriandoli o petali di medie dimensioni le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 cm.

1-quater. La violazione del divieto di cui al comma 1-*bis* è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000 ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, volte ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile)

1. Al comma 544 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e di 250.000 euro per gli anni 2019 e 2020 ».

2. Per la finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, volta ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile)

1. Dopo l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 181-*bis.* - *(Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari)* - 1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici da sciacquare sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari ».

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per « prodotti cosmetici da sciacquare »: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l'epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella suddetta definizione:

- a)* i saponi da toilette, preparati da doccia, *shampoo*;
- b)* schiume, gel, creme da barba e saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell'impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti

vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata.

4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la finalità di cui alla presente legge:

a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell'ambito di un'economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell'ambiente e del lavoro;

b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell'ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina;

c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano di « operatore certificato per la vendita della cosmesi sfusa ». I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da farmacisti iscritti all'albo professionale e sono finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentiti il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4.

(Restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso)

1. In conformità alle indicazioni contenute nella parte C dell'allegato di cui all'articolo 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 340 del 28 maggio 2018, dal 1° gennaio 2020, e comunque previa comunicazione alla Commissione europea, i contenitori per bevande con tappi e coperchi di plastica possono essere immessi sul mercato nazionale solo se tali tappi e coperchi di plastica restano fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000.

Art. 5.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare:

a) le bottiglie ed i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere;

b) le bottiglie e i contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo.

2. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi del comma 1, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata « filiera », costituita allo scopo di realizzare un sistema di

restituzione degli imballaggi più sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto.

3. Gli aderenti alla filiera che acquistano gli imballaggi versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi stessi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente.

4. Agli esercizi commerciali e ai produttori di imballaggi aderenti al sistema del « vuoto a rendere » si applica una riduzione della TARI in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1133
XVIII Legislatura

Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 161 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 48 \(pom.\)](#)

28 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 49 \(ant.\)](#)

29 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 50 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 167 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 169 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2020

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 172 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 161 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
161ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(674) MANTERO ed altri. - **Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**
(1133) Patty L'ABBATE ed altri. - **Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini**
(1503) IANNONE ed altri. - **Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**
(1822) Virginia LA MURA ed altri. - **Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero**
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1133, 1503 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

La relatrice **LA MURA** (M5S) illustra il disegno di legge n. 1133, che ha l'obiettivo di contribuire a prevenire e a ridurre l'incidenza di microplastiche sull'ambiente, in particolare nell'ambiente acquatico e negli ecosistemi marini, con effetti benefici per la salute umana e a favore della transizione verso un'economia circolare caratterizzata da modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e consumi consapevoli. Il disegno di legge, composto da cinque articoli, reca divieti di uso di taluni materiali plastici non biodegradabili, incentivi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile, restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, nonché disposizioni in materia di vuoti a rendere. L'articolo 1 modifica la normativa vigente aggiungendo tre nuovi commi all'attuale testo dell'articolo 1 del **decreto legislativo 11 aprile 2011, n.**

[54](#). La prima novella consiste nel divieto di usare in luoghi all'aperto coriandoli e materiali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero in ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, quali fonti altamente inquinanti. La seconda novella consiste nella quantificazione delle dimensioni dei materiali in questione che si definiscono piccole e delle dimensioni che invece sono considerate medie. Si reca una sanzione per chi viola il suddetto divieto di usare all'aperto tali materiali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero in altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni, prevedendo una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000. Gli articoli 2 e 3 sono volti a favorire la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile. Con riferimento all'articolo 2, si tratta dei bastoncini in plastica monouso e dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Per le suddette tipologie di prodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, la dotazione del fondo di bilancio già esistente, che era stata incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018 dalla [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (legge di bilancio per il 2018, articolo 1, comma 544), viene aumentata anche per gli anni 2019 e 2020, di nuovo nella misura di euro 250.000 annui. Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce altresì che per le finalità di cui al comma 1 sia incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dalla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), articolo 2, comma 323, allo scopo di promuovere interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per sviluppare nuove tecnologie di riciclaggio. L'articolo 3 riguarda i prodotti cosmetici sfusi o alla spina nonché i relativi imballaggi. Il disegno di legge introduce nel codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 un nuovo articolo 181-*bis*. Il comma 1 di tale disposizione afferma che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di tali prodotti ed il riutilizzo di imballaggi primari, prevedendo appositi accordi di programma e che la vendita di prodotti sfusi o alla spina possa attuarsi mediante la diffusione di negozi a sé stanti o punti vendita all'interno di locali della grande distribuzione organizzata. Si stabilisce poi che agli esercizi commerciali che venderanno tali prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applicherà una riduzione della imposta comunale (TARI). L'articolo 4 dell'A.S. 1133 prescrive che i tappi e i coperchi di plastica dei contenitori di bevande debbano rimanere fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto, pena il divieto di immissione sul mercato. In caso di violazione del divieto, è prevista una sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano a tappi e coperchi fatti di metallo i quali siano sigillati con plastica. Con l'articolo 5 si intende diffondere il sistema dei vuoti a rendere, da applicare alle bottiglie e contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, alle bottiglie e ai contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo, alle lattine e ai contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi in questione potranno formare filiere di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del vuoto a rendere beneficeranno di riduzioni della TARI. L'articolo 6 quantifica gli oneri connessi all'attuazione del disegno di legge in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La Relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 1503 che è volto al recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare ai fini del risanamento dell'ecosistema marino. Il disegno di legge mira ad incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza

alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative. Queste ultime si conformeranno ai criteri indicati all'articolo 1 del disegno di legge, quali: limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero, tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino, introdurre nuovi sistemi per la raccolta dei rifiuti in mare che coniughino la salvaguardia dell'ambiente marino con esigenze di natura economico-sociale, sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino. Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali adotti un decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni. Queste ultime riguarderanno il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche. L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate. Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilirà le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale. L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. In quest'ottica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto, elaborerà un piano di interventi. Il piano dovrà essere conforme a taluni criteri fissati dall'articolo 5, quali: indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, per attività ambientali di pulizia del mare, di raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema, definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

La relatrice illustra quindi il disegno di legge n. 1822, specificamente rivolto alla gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, al fine di concorrere in tal modo alla tutela dell'ecosistema marino e costiero. Il disegno di legge distingue la *banquette* di Posidonia oceanica, quale struttura naturale tutelata ai sensi di un Protocollo internazionale relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità nel Mediterraneo, dai cumuli temporanei costituiti da biomasse vegetali spiaggiate frammiste ai rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso. Nel dettaglio, l'articolo 1 espone le finalità del disegno di legge e contiene una serie di riferimenti normativi alle convenzioni e alle relative norme attuative che tutelano la Posidonia oceanica, mentre l'articolo 2 reca un elenco di definizioni. Ai sensi dell'articolo 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono alla salvaguardia del sistema duna-spiaggia dall'erosione costiera, adottando misure per assicurare in via prioritaria la conservazione in loco della *banquette* di Posidonia oceanica, e la reimmissione in mare delle biomasse provenienti dalla rimozione della *banquette*. Tale rimozione è consentita solo qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la presenza della *banquette*. Ai fini della conservazione in loco, occorrerà censire periodicamente le *banquettes* di Posidonia oceanica presenti sulle coste italiane, nonché i litorali in cui il fenomeno erosivo è tale da rendere necessaria la conservazione in loco della *banquette*. Sarà promossa la conservazione in loco delle *banquette* nelle aree marine protette e nelle aree rientranti nella rete ecologica europea denominata Natura 2000. Inoltre si prevedono l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori turistici circa il valore ecologico della *banquette*, e la

formazione dei soggetti preposti alla sua gestione. A tali fini di informazione, sensibilizzazione e formazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto dell'ISPRA, e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e le aree protette marine, adotterà un relativo decreto. La reimmissione in mare mediante affondamento potrà avere luogo anche per interventi di riqualificazione o ripiantumazione della prateria madre diretti al ripristino della spiaggia sommersa o alla riqualificazione della prateria in erosione o regressione, in convenzione con Università e Centri di ricerca. L'articolo 4 inerisce alle biomasse vegetali spiaggiate di origine marina diverse da quelle risultanti dalla rimozione di *banquette* di Posidonia. Le biomasse cui l'articolo 4 si riferisce potranno venire spostate temporaneamente in un'area appartata del medesimo arenile per essere successivamente riposizionate nel luogo di deposito naturale qualora le attività di balneazione e di fruizione della spiaggia interferiscano con la presenza delle stesse. Il futuro decreto ministeriale di cui al citato articolo 3 stabilirà i criteri per lo spostamento temporaneo, la definizione delle procedure tecniche e delle caratteristiche dei mezzi impiegati (che non dovranno recare danni alla spiaggia), la delimitazione temporale dell'attività di spostamento e successivo riposizionamento. I cumuli temporanei di grandi dimensioni saranno reimmessi in mare quale sostanza organica utile per interventi di riqualificazione della prateria madre che colonizza la spiaggia sommersa. Le biomasse vegetali di origine marina potranno essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse, realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi, riducendo così il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere. Le modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate di provenienza marina, fuorché la reimmissione in mare delle biomasse vegetali spiaggiate derivanti dalla rimozione della *banquette*, saranno eseguite previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e da rifiuti abbandonati in mare, depositati sulla spiaggia per effetto del moto ondoso eventualmente presenti nei cumuli temporanei. La sabbia derivante da tale operazione è reimpressa negli arenili. L'articolo 5, comma 1, rimette ad un futuro decreto la fissazione dei criteri per la gestione di eventuali casi resi particolarmente critici dalla grandezza dei cumuli formati a causa della prolungata omessa attuazione delle norme vigenti in materia di biomasse vegetali spiaggiate di origine marina. Tale decreto, adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto dell'ISPRA indirizzerà verso soluzioni che consentano la conservazione della sabbia e la reimmissione in mare ove possibili. Il comma 2 dell'articolo 5 statuisce che la norma si applichi esclusivamente ai cumuli formati fino alla sua entrata in vigore. L'articolo 6 inerisce all'educazione ambientale, nelle scuole e per tutta la cittadinanza. A tale scopo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanerà un decreto e si istituirà una giornata di studio (*Blu Day*) in occasione della quale si prevede l'organizzazione di visite, con attività esperienziali, presso spiagge e riserve marine. Le misure di sensibilizzazione e di informazione saranno definite attraverso una collaborazione tra ISPRA, Ministero dell'ambiente e Ministero dell'istruzione. Per il pubblico in generale, saranno individuate modalità di comunicazione e di informazione finalizzata ad una fruizione sostenibile dello habitat costiero. Si prevede che i comuni installino all'ingresso di ogni spiaggia e degli approdi turistici comunali pannelli informativi con la mappa della costa, con indicazione di porti e approdi, cale e spiagge, dune e vegetazione dunale, praterie di posidonia e *banquette*, aree protette, punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione, percorsi naturalistici, con le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile. L'articolo 7 stabilisce che dalla legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La Commissione conviene quindi di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 1133, n. 1502 e n. 1822 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 48 (pom.) del 28/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 19,30
(sospensioni dalle ore 15,30 alle ore 15,45, dalle ore 16,15 alle ore 16,45
e dalle ore 18,30 alle ore 18,40)

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIOVANNI RUSSO, ORDINARIO DI ECOLOGIA PRESSO L'UNIVERSITA' PARTHENOPE, NONCHE' PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA, DELLA PROFESSORESSA MARIA CRISTINA FOSSI, DOCENTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITA' DI SIENA, DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO PESCA ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, DI ENEA, DELLA SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA, DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI E DELL'UNIVERSITA' DI SIENA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E CONNESSI (LEGGE "SALVAMARE")

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 49 (ant.) del 29/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,10

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FISEASSOAMBIENTE E ANSEP
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI)- UNITAM (UNIONE
NAZIONALE IMPRESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO), INTERVENENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E CONNESSI (LEGGE "SALVAMARE")*

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 50 (pom.) del 12/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50
LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 18,20.
(sospensioni dalle ore 15,15 alle ore 16, dalle ore 16,30 alle ore 16,45 e dalle ore 17,15 alle ore 17,30)
)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE), DI ASSOPORTI (ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI), DELLA CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO ED IL MARE E DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1571 E CONNESSI (LEGGE "SALVAMARE")

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 167 (ant.) del 13/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020
167ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di
economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso**
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) rileva, in via generale, come la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020) aggiorni il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2021-2023 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2020).

La Nota di aggiornamento presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso, in relazione alla contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre conseguente alla maggiore durata del periodo di chiusura delle attività produttive e della diffusione dell'epidemia su scala globale rispetto a quanto ipotizzato ad aprile scorso nel DEF. Nel dettaglio, il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9 per cento per l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al 6 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il Documento di economia e finanza 2020 prevedeva, per il 2020, una riduzione pari all'8 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 4,7 per cento); un tasso di disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per cento per il 2021, al 9,5 per cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il Documento di economia e finanza 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l'anno in corso, al 7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3 per cento per il 2023.

In relazione alla Strategia nazionale e alle raccomandazioni del consiglio europeo, si ricorda che il 20 luglio 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese e i

pareri sulle politiche degli Stati membri. Va ricordato che la Raccomandazione del Consiglio sul PNR dell'Italia del 20 luglio 2020 (2020/C 282/12) evidenzia che gli investimenti nell'ambito del Green Deal per affrontare i cambiamenti climatici, definiti nel Piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia (PNIEC), sono essenziali per far fronte alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici e, nel contempo, hanno un ruolo fondamentale per la ripresa dell'Italia e per rafforzarne la resilienza. Affrontare le sfide associate all'ambiente e ai cambiamenti climatici, come i rischi idrologici, la mobilità urbana sostenibile, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la trasformazione industriale, costituisce un'opportunità per migliorare la produttività evitando nel contempo pratiche non sostenibili ed investire in questo tipo di progetti può contribuire a creare occupazione e sostenere la ripresa post-crisi (considerando n. 21). Il Consiglio raccomanda all'Italia di anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica nonché di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.

In tale quadro, una delle tre linee strategiche per la ripresa è rappresentata dalla transizione ecologica. Per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si richiede che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme, siano allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE. Nelle Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza viene già in tale linea ribadito l'obiettivo di un Paese più verde e sostenibile, nonché di rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte delle minacce rappresentate dalle calamità naturali e dai cambiamenti climatici; tale obiettivo viene declinato nella missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica" a sua volta articolata in un *cluster* di interventi che dovrà essere finalizzato a sostenere gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi dell'*European Green Deal*.

In tale quadro programmatico, la NADEF 2020, in relazione ai profili inerenti le politiche per l'ambiente e il territorio, evidenzia che la concentrazione degli investimenti sulla transizione verde rappresenta uno degli obiettivi principali su cui si soffermano le raccomandazioni del Consiglio UE del 2020 e le indicazioni del PNR 2020. In particolare nel PNR 2020 viene sottolineato il ruolo centrale del *Green and Innovation New Deal*, tra le cui priorità è indicata l'efficienza energetica in campo edilizio, ricordandosi, in proposito, le misure del cosiddetto *ecobonus*, nonché il cosiddetto *superbonus* previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020; si indicano inoltre le priorità della lotta al dissesto idrogeologico, dello sviluppo di un'industria sostenibile, il tema della mobilità sostenibile e dell'importanza dello sviluppo di energia pulita. Nel PNR 2020 viene preannunciato l'aumento rilevante di fondi da dedicare agli interventi per la sostenibilità ambientale e sociale, usufruendo anche delle risorse della legge di bilancio 2020; a tale riguardo si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una serie di fondi per sostenere gli investimenti nell'economia verde, quali il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, ove sono stati allocati 20,8 miliardi dal 2020 al 2034, il Fondo per il *Green New Deal*, con 4,24 miliardi per il periodo 2020-2023 ed il Fondo per rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni con 4 miliardi dal 2025 al 2034.

Nella Nota di aggiornamento viene poi evidenziato che, in linea con l'obiettivo del Governo di concentrare gli investimenti sulla trasformazione ambientale e sulla *green economy*, una parte consistente del decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. decreto "semplificazioni") di recente convertito in legge, è dedicata a facilitare le procedure autorizzative e semplificare il quadro normativo a sostegno del *Green New Deal*. Viene altresì sottolineato che per favorire gli investimenti a livello locale sono stati aumentati i contributi assegnati nel 2021 ai Comuni per piccole opere e potenziati quelli per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

Inoltre, il documento ricorda gli interventi adottati con il decreto legge semplificazioni volti a dare attuazione a taluni degli obiettivi già delineati nel PNIEC, in materia di semplificazioni procedurali in ambito energetico, ed in particolare per le fonti rinnovabili.

In ordine alle politiche fiscali adottate, si richiamano le specifiche agevolazioni fiscali dirette a sostenere gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli immobili, l'installazione degli impianti fotovoltaici e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, pari nel complesso a 0,96 miliardi nel 2021 e 2,9 miliardi annui nel 2022 e 2023.

Con riferimento ai settori delle infrastrutture e dei trasporti, sui quali la Raccomandazione n. 3 del Consiglio all'Italia del 20/5/2020 (COM 2020/512/final) invita, tra l'altro, a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile", il documento si sofferma tra l'altro sulle misure concernenti il sostegno della mobilità elettrica e sostenibile di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2020. La NADEF sottolinea, inoltre, che nella missione "infrastrutture per la mobilità" del prossimo PNRR, come indicato dalle Linee guida del Governo, altri interventi riguarderanno il settore della rete stradale e autostradale, in particolare ponti e viadotti, e l'introduzione di tecnologie informatiche, in coerenza con le azioni già indicate nell'allegato al DEF 2020 "Italiaveloce - L'Italia resiliente progetta il futuro", nell'ambito del quale si individuano una serie di programmi di intervento, tra cui gli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico.

Il documento si sofferma poi sull'attività di valorizzazione del patrimonio pubblico (sez. III.7), finalizzata alla realizzazione di un impatto positivo sull'economia, con particolare attenzione agli investimenti nei territori e nei settori strategici quali energia, green economy, infrastrutture. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, si rileva quale fondamentale il rafforzamento delle politiche di valorizzazione a tutti i livelli istituzionali - centrale e locale e di incremento dell'efficienza dei cespiti utilizzati. Circa il ruolo specifico dell'Agenzia del Demanio, nella Nota si sottolinea che, accanto al proseguimento delle valorizzazioni dirette, l'Agenzia è impegnata in interventi di rigenerazione degli immobili in uso alle Amministrazioni statali e di rifunzionalizzazione di beni non strumentali, in coerenza con le strategie europee per la transizione verde e digitale e le linee guida nazionali per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per gli *asset* non strumentali, le iniziative dovranno poi essere rivolte alla valorizzazione per finalità economiche e sociali degli immobili dello Stato e degli enti pubblici con particolare riferimento ai beni di interesse culturale e paesaggistico, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo del territorio mediante il partenariato pubblico-privato. In tale ambito, l'Agenzia sta lavorando, in collaborazione con MiBACT, ENIT, Difesa servizi S.p.A. e gli altri soggetti istituzionali competenti, al progetto denominato 'Valore Paese Italia', volto a riunire reti tematiche accomunate dall'obiettivo della valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, secondo il principio del turismo sostenibile in connessione agli aspetti di tutela dell'ambiente e della mobilità più sostenibile.

Il documento evidenzia che la spesa per investimenti pubblici è prevista in crescita dell'8,4 per cento nel 2020 e del 6,5 per cento nel 2020 e 2021, con una lieve diminuzione nel 2023 (-1,8 per cento), conseguente al ridimensionamento delle risorse stanziare dagli ultimi interventi di sostegno all'economia. Nel quadro delle politiche e riforme di contesto per il sostegno alla ripresa, il documento in esame identifica nel settore degli investimenti pubblici alcuni aspetti prioritari sui quali saranno adottati specifici interventi, evidenziando la necessità di un processo efficace di programmazione e realizzazione delle opere e ricordando le misure di semplificazione contenute nel decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di contratti pubblici e di edilizia, finalizzate principalmente ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo post-emergenziale, tra cui le modifiche al Testo Unico dell'Edilizia volte a semplificare le procedure per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei processi di rigenerazione urbana, nonché l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.

La NADEF ricorda inoltre, tra i principali obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023, il rafforzamento degli interventi a sostegno della ripresa del Mezzogiorno e delle aree interne, per migliorare la coesione territoriale ed evitare che la crisi da Covid-19 accentui le disparità fra le aree

del Paese, elencando i principali interventi approvati nell'ambito delle politiche di coesione e attraverso i decreti-legge per il rilancio dell'economia a seguito della pandemia da Covid 19 (in particolare, con i decreti-legge n. 34, n. 76 e n. 104), con riferimento al tema del riequilibrio territoriale.

La Nota, nell'illustrare la programmazione di bilancio per i prossimi anni, sottolinea che la manovra per il triennio 2021-2023 è definita alla luce dell'importantissima novità costituita da *Next Generation EU (NGEU)* nell'ottica di interventi per il sostegno e lo sviluppo delle imprese e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, che costituiscono parte integrante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottolineando che parte delle risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2021-2023 sarà assicurata tra l'altro mediante la revisione di alcuni sussidi dannosi dal punto di vista ambientale.

Viene infine evidenziato che, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo dichiara una serie di disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra i quali figurano il disegno di legge per il riordino della normativa ambientale, la promozione della *green economy* e l'economia circolare (*Green Generation*) ed il disegno di legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di contenimento del dissesto idrogeologico.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*), il RELATORE fa presente che - come confermato recentemente dal Commissario Gentiloni - una prima parte delle risorse del Programma *Next Generation EU*, pari a circa 20 miliardi, sarà disponibile a breve e per tale ragione di esse si è potuto tenere conto già ai fini della predisposizione della Nota di aggiornamento in titolo.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 15 di oggi il termine entro il quale dovranno pervenire le eventuali osservazioni, di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. - *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*

(1133) Patty L'ABBATE ed altri. - *Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*

(1503) IANNONE ed altri. - *Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*

(1822) Virginia LA MURA ed altri. - *Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 settembre.

La presidente [MORONESE](#), facente funzione di relatore, comunica che il ciclo di audizioni disposto in ordine ai disegni di legge in titolo si è concluso nella giornata di ieri.

Fissa quindi alle ore 12 di lunedì 26 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti da riferirsi al disegno di legge n 1571, che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

La presidente [MORONESE](#) comunica che la seduta di giovedì 15 ottobre, già prevista per le ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
169ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici
(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 970, 985 e 1302 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

La presidente [MORONESE](#), facente funzione di relatore in sostituzione dei senatori Nugnes e Mirabelli, riferisce brevemente sui disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302, rimettendosi per un'illustrazione più dettagliata degli stessi ad un documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Su proposta della Presidente, non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131.

La [PRESIDENTE](#) comunica poi l'elenco dei soggetti che verranno prossimamente auditi dalla Commissione, elenco predisposto dai relatori sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
INFORMALI*

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822 (legge "SalvaMare"), svoltesi nelle giornate di lunedì 28 settembre, di martedì 29 settembre e di lunedì 12 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
172ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati
(674) *MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare*
(1133) *Patty L'ABBATE ed altri. - Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini*
(1503) *IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino*
(1822) *Virginia LA MURA ed altri. - Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero*
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre.

La presidente **MORONESE** informa che alla scadenza del termine - fissato per lo scorso 26 ottobre alle ore 12 - risultano presentati, al disegno di legge n. 1571, adottato dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori, 3 ordini del giorno e 83 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa quindi la Commissione che sono pervenute alla Presidenza richieste di disgiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1133 (a prima firma della senatrice L'Abbate) e n. 1822 (a prima firma della relatrice La Mura).

Dopo che la relatrice **LA MURA** (M5S) ha manifestato il proprio orientamento favorevole, la Commissione delibera la disgiunzione dalla discussione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 dalla

discussione congiunta degli altri disegni di legge in titolo.

Interviene brevemente il senatore [NASTRI](#) (*FdI*), chiedendo di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti recanti la prima firma del senatore Iannone ovvero del senatore De Carlo.

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 970, 985 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La presidente [MORONESE](#) invita la relatrice ad illustrare i disegni di legge nn. 1943 e 1981.

La relatrice [NUGNES](#) (*Misto-LeU*) illustra innanzitutto il disegno di legge n. 1943, recante misure e strumenti per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, il Capo I indica le finalità e reca le definizioni. L'articolo 1 reca innanzitutto le finalità del testo che, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. In particolare, si indicano le finalità di contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani; si indica il fine di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con funzioni eterogenee e di edifici, pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono, dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Si indica altresì la finalità di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita nei centri urbani per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, favorendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale degli edifici, in termini di servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, anche con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità. Sempre tra le finalità viene indicata, altresì, la tutela dei centri storici, nonché il favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili, nonché il favorire elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici. Infine, si fa riferimento al favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale per soddisfare la

domanda abitativa e la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 2 reca le definizioni, indicando quale rigenerazione urbana il complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani da realizzare prioritariamente su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; si definiscono gli ambiti urbani e le aree urbane degradate, nonché si reca la definizione normativa del concetto di « consumo di suolo », quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo. Si definiscono poi l'impermeabilizzazione nonché i servizi ecosistemici del suolo, quali benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Infine, si indica quale « pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici » il recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che abbiano determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche della stessa o di un'altra porzione di suolo, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica.

Passando al Capo II del provvedimento (relativo al programma di rigenerazione urbana e strumenti di intervento), l'articolo 3 reca il Programma di rigenerazione urbana comunale e priorità del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 in materia di norme per l'edilizia residenziale, sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e dell'individuazione delle aree urbane degradate o dismesse da riutilizzare prioritariamente. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi sia urbanistici ed edilizi sia socio-economici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo, improntati alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati; si fa riferimento al rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di servizi primari e secondari, di contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, indicando poi interventi di insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, nonché volti a facilitare attività di agricoltura urbana. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, prevedendosi, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche. Il comma 4, in particolare, specifica una serie di attività in capo ai comuni, in materia di censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, con aggiornamento ogni due anni, mentre il comma 5, con riferimento alla cartografia delle basi territoriali ISTAT, prevede sia resa disponibile la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, disponendo che tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, non possano essere soggette a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni. Ai sensi del comma 6, i comuni segnalano quindi annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente, da annotare in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, prevedendo per i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico (PdIR) e per il programma di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, nonché per le aree oggetto di tutela paesaggistica il parere della sovrintendenza. Si indicano nel dettaglio, ai commi 2 e 3, i contenuti del programma di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico.

L'articolo 5 disciplina quindi le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, nella finalità di

favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo. In attuazione del programma di rigenerazione e dei PdiR, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle facilitazioni della legge in esame alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a)-e) della disposizione. In base al comma 3, alle condizioni indicate tutti gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione e di occupazione del suolo pubblico, sono dovuti nella misura del 50 per cento. Inoltre si prevede, per gli interventi attuati in aree industriali dismesse, la ammissibilità della richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento della destinazione non comporti nuovo consumo di suolo.

L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, prevedendo, per il caso di verificata impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, la possibilità di interventi di nuova costruzione esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo.

L'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinino le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana per la riqualificazione, il rinnovo, il recupero e la tutela delle aree urbane.

L'articolo 8 reca pertanto norme in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Il comma 1 stabilisce che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Si abrogano, con il comma 2, il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla utilizzazione per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'articolo 9 interviene invece in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, per le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge, come abbandonati i beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni. Si definiscono i « beni comuni », quali cose materiali e immateriali che - per natura o funzione - soddisfino diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti. Si stabilisce, al comma 3, che i beni abbandonati, non utilizzati per più di dieci anni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale per colpa o dolo del proprietario, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale. Il comma 4 detta i principi con cui i comuni gestiscono i beni comuni, prevedendosi poi un apposito elenco, pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dei comuni singoli o associati, per i beni individuati in rilievo di cui all'articolo 9.

L'articolo 10, in materia di Piano di demolizione selettiva e pre-audit, stabilisce, al fine di creare le migliori condizioni per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione dei grandi e medi cantieri edili, l'obbligo di adottare il piano di demolizione selettiva con pre-audit: lo scopo è di poter avviare la demolizione, la decontaminazione dei rifiuti e il piano di gestione di quelli da avviare a recupero, riuso e riciclo.

L'oratrice prosegue la propria disamina passando al Capo III del provvedimento, recante misure per la rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, e per favorire la riqualificazione delle aree a rischio di degrado; si stabilisce una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il riparto delle risorse e l'individuazione degli interventi da finanziare. Si prevede un meccanismo di certificazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, circa l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti. Il comma 5 pone l'onere a carico dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

L'articolo 12 contiene quindi misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni, in forma singola o associata, la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e di accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Inoltre, sulla base del comma 2, priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico. Si dettano, ai commi 3 e 4, disposizioni per prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e per favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto degli indicati principi e criteri direttivi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 14 contiene un'ulteriore delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi. Si prevede, al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, in accordo con il programma di rigenerazione urbana, la adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, finalizzati ad apportare modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), prevedendo la stabilizzazione delle agevolazioni previste per l'efficientamento energetico fino al 2025, valutando un sistema di proporzionalità dell'incentivo basata su criteri di efficientamento energetico con le risorse di cui all'articolo 11. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 15 prevede norme in materia di incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e alla rigenerazione urbana, prevedendo la facoltà per i comuni di elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. Inoltre, il comma 2 stabilisce che le amministrazioni agevolano e favoriscono l'attuazione delle attività richieste per la trasformazione urbanistica e il cambio di destinazione d'uso e il recupero dei manufatti già esistenti, con il vincolo del divieto di nuovo consumo di suolo e nel rispetto degli indicati criteri. In tale ottica, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i

comuni possono prevedere, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, deliberando la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

L'articolo 16 dispone poi sulla cumulabilità degli incentivi, prevedendo che gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge siano cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 17 reca, infine, la manutenzione dei terreni agricoli, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio». Il Capo IV reca quindi le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 18 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione della legge in esame. Inoltre, è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche. Si prevede che la disciplina relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non sia applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli agglomerati urbani di valore storico, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, se non previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, dettandosi poi la disciplina per le aree urbanizzate degradate e per le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica. Il comma 2 fa comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

Il comma 3 sanziona con lo scioglimento dei consigli comunali in base alle disposizioni dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su proposta del Ministro dell'interno. Si recando infine una serie di novelle legislative all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice del paesaggio), nonché al testo unico in materia edilizia e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'articolo 19 reca quindi una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino, modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo, dettandosi i relativi principi e criteri direttivi, quali: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato vigenti, la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'indicazione esplicita delle norme da abrogare. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

L'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relattrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1981, composto da 8 articoli e del pari recante norme per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge. Richiamando gli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché la Convenzione europea sul paesaggio, si prevede infatti che la legge detti i principi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai principi di limitazione del consumo del suolo, costituiscono gli strumenti prioritari di governo del territorio. Il comma 2 dell'articolo stabilisce poi che l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per insediamenti produttivi e opere pubbliche e di pubblica utilità, che siano diverse da infrastrutture stradali e ferroviarie e da interventi nel settore dei trasporti e della logistica. In base al comma 3, infine, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono inoltre la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la tutela del paesaggio nonché la programmazione dell'uso del suolo.

L'articolo 2 reca invece le definizioni. In particolare, per « rigenerazione urbana » si intende un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica anche per contrastare nuovo consumo di suolo; questi includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano mediante la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato; si fa riferimento anche al miglioramento della sicurezza statica e all'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione e sicurezza sociale. Si dettano poi le definizioni di « superficie naturale e seminaturale », quali aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e comunque libere da edificazioni e infrastrutture, fatta eccezione per le fattispecie indicate relative alla destinazione a servizi di pubblica utilità, ad infrastrutture e insediamenti produttivi; di « area urbanizzata e urbanizzabile » e di « area urbana degradata », indicando per « compensazione ecologica » gli interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli. Si definisce poi « sostituzione edilizia » l'insieme di interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, da attuare mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

L'articolo 3 contiene quindi criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che, ai fini della rigenerazione urbana, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base degli indicati criteri direttivi, relativi a: recupero dei volumi esistenti e al riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti, possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area, possibilità di diversa distribuzione volumetrica e di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e di delocalizzazione in aree diverse. Tra i criteri si indicano inoltre: il riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o all'assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori (lett. e) e

gli obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico (lett. f), nonché la possibilità di deroga a talune disposizioni in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche.

Si indicano infine, tra i criteri, gli interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e per opere di mitigazione e compensazione ambientale ed il riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea (lett. h) - i)). In base al comma 2, per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, risultando ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, si prevede siano a carico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al successivo articolo 6, dettandosi i criteri per la relativa commisurazione, e prevedendo specifiche disposizioni riguardanti edilizia abitativa convenzionata. Si recano poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, con accordi di programma, prevedendo il comma 8, nella finalità di diffondere le buone prassi, l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente, nell'ambito del programma Italia verde di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge clima (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141).

L'articolo 4 reca quindi gli incentivi per la rigenerazione urbana. Si prevede, nel dettaglio, che, nella finalità di favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possano disporre, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, in base al comma 2 dell'articolo, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni promuovono inoltre interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.

Il comma 3 stabilisce poi che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre il comma 4 istituisce uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico: tale strumento, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determina condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale ed il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.

L'articolo 5 reca invece gli incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati. Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni; sono esclusi i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. La detrazione è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo istituito, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare

entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

In particolare, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi di demolizione degli edifici in parola. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sono comprese nella detrazione le spese per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione. Si prevede in materia la possibile cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari (co. 5), demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di stabilire le modalità di attuazione. Gli incentivi fiscali previsti dall'articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali. Il relativo onere, previsto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, è previsto con corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati. Il medesimo decreto individua altresì gli interventi da finanziare e i relativi importi. Si specifica che le risorse del Fondo sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi previsti dagli articoli 4 e 5. Si stabilisce poi un sistema di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in base al disposto del comma 5.

L'articolo 7, in materia di cumulabilità degli incentivi, stabilisce poi che la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 8 reca infine interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici. Si prevede che per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) spetti all'acquirente una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore; si tratta degli interventi riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla alienazione delle unità immobiliari entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori. Si

prevede un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, prevedendosi l'opzione della cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con l'esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si indica la copertura del relativo onere, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2021, 36 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 72 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036, mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La Commissione delibera quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1943 e 1981 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1571](#)

G/1571/1/13

[Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, rubricato «*Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente*», dispone lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, attribuendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative formative dirette a tali finalità;

appare necessario cogliere l'occasione di questa importante previsione, per ampliare e rafforzare l'impianto educativo scolastico, prevedendo, oltre alla utilissima programmazione di attività didattiche e formative dirette a tali finalità, l'introduzione di un insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, un nodo fondamentale delle politiche ambientali ed energetiche è, oggi, quello del citato ciclo dei rifiuti;

infatti, incrementando la raccolta differenziata che è alla base del concetto di riciclo, lo Stato avrebbe non solo un grande ritorno ecologico ma anche economico, e infliggerebbe un duro colpo alle organizzazioni criminali le cui attività sono connesse proprio con il ciclo dei rifiuti;

l'educazione ambientale, in questo quadro, andrebbe intesa come primo, fondamentale passo di sensibilizzazione di giovani e giovanissimi verso temi che ormai da tempo sono considerati, nel resto del mondo, importanti tanto quanto la conoscenza delle lingue straniere o l'alfabetizzazione informatica, che in Italia sono ancora sottovalutate;

una disciplina che si porrebbe come scopo principale la trasmissione allo studente della possibilità concreta di vivere in maniera eco-sostenibile, ovvero senza alterare completamente gli equilibri naturali, e al contempo, una disciplina attenta al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico;

l'educazione ambientale significa anche educazione alimentare, a maggior ragione in Italia, una nazione la cui tradizione eno-gastronomica è giustamente considerata un patrimonio pari a quello monumentale e culturale;

il concetto di educazione ambientale è dunque strettamente legato allo sviluppo sostenibile non solo inteso come un processo di evoluzione che coinvolge come detto l'uso razionale delle risorse naturali, le scelte economiche, l'orientamento dei progressi tecnologici ma anche i mutamenti istituzionali e sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare l'insegnamento di educazione ambientale come disciplina curricolare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

G/1571/2/13

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;

ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale; in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;

a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;

siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;

sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta dei rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.

G/1571/3/13

[Rossi](#), [Nastri](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in titolo equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, prevedendo, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003;

ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del D.Lgs. 182/2003, in attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico previsto dal successivo articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di impianti portuali per la raccolta di acque oleose di sentina e acque nere (sewage).

Art. 1

1.1

[Quarto](#)

Al comma 2 lettera b), dopo le parole «i rifiuti raccolti», aggiungere le seguenti: «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

1.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "da pesca sportiva e ricreativa,"

1.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti:

«, inclusi quelli per locazione e noleggio con conducente e con equipaggio per trasporti in mare aperto e in acque costiere, i natanti per trasporti marittimi e costieri di passeggeri»

1.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

1. Al comma 1, lettera h), dopo le parole «imbarcazioni galleggianti» aggiungere le seguenti «, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune».

Art. 2

2.1

[Moronese](#)

Al comma 1, sostituire le parole «in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi» con le seguenti: «o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono definiti rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152»

2.2

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4»

2.3

[Gallone](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.»

Conseguentemente,

Al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alle strutture di raccolta di cui al comma 1».

2.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis:

«1-bis). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.6

[Gallone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.7

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura

dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.»;

b) sopprimere il comma 3.

2.8

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2 premettere il seguente periodo: "Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2.9

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2 dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

« o il conducente del natante»

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

«o il conducente del natante»

2.10

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati."

2.11

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I gestori dei rifiuti di cui al comma 2 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valorizzino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo «SALVAMARE». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo «SALVAMARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale."

2.12

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 3, dopo le parole: "di imbarcazioni da diporto," inserire le seguenti: "o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa,"

2.13

[Moronese](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3 bis. Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

2.14

[Moronese](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente

«4: I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, che sono conferiti all'impianto portuale di raccolta, alle strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi nonché agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, sono pesati a cura del personale addetto alla ricezione degli stessi e il loro deposito si configura quale deposito temporaneo prima della raccolta così come disposto dall'articolo 183, comma 1, *lettera bb)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, sono conferiti e pesati separatamente e in maniera gratuita per il conferente ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.»

2.15

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 4 sostituire le parole: "Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e" con le seguenti:

«Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta».

2.16

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.»

2.17

[Quarto](#)

Al comma 5 lettera f-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e tramite sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.»

2.18

[Moronese](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

»6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti: sono i rifiuti accidentalmente pescati da navi, pescherecci e altre imbarcazioni e quelli raccolti durante le campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.«

2.19

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le pene di cui al comma 1 dell'art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.»

2.20

[Gallone](#)

Al comma 5, dopo la lettera f-bis) inserire la seguente:

«f-ter) le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra».

2.21

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge."

5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

2.22

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

I commi 6 e 7 sono soppressi.

2.23

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Sostituire i commi 6 e 7, con i seguenti:

"6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti."

2.24

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7 sostituire le parole: "della componente" con le seguenti:*

«del contributo»

b) *al comma 7 sopprimere le parole: "e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle alte voci"*

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.25

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 6."

2.26

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Nastri](#)

2. Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7 bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

2.27

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti commi:

«8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8.»

2.28

[Gallone](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883."

2.29

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.»

2.30

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati

possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.

8-ter. Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al precedente comma, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma *8-bis*, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al medesimo comma *8-bis*."

2.0.1

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 2-*bis*

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

- a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;
- b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;
- c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;
- d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 3

3.1

[Quarto](#)

Al comma 1, dopo le parole «, possono essere raccolti», aggiungere le seguenti «attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

3.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.»

3.3

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 3, dopo le parole "subacquei e diportisti" inserire le seguenti:

«, le Associazioni di categoria»

3.4

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.

3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.5

[Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

3.6

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.»

3.0.1

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3-bis

(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri, al fine di evitare l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile, dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, misure volte a incrementare i punti di raccolta dei suddetti rifiuti, accompagnate da campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente marino e terrestre, prevedendo al contempo l'aumento delle sanzioni in caso di abbandono degli stessi rifiuti.»

Art. 4

4.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

Consequentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, ivi compreso quello proveniente da raccolta dei rifiuti in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

1-ter Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

4.2

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" inserire le seguenti:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

4.3

[Vanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto della normativa europea vigente, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili.

1-ter Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di miscita spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività svolta, come disposto dell'art. 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento, possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-quater. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 »

1-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

Art. 5

5.1

[Nugnes](#), [De Petris](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Art. 5

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* « Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,» *con le seguenti:* « I residui costituiti da biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, frammiste a ingenti quantitativi di sabbia e rifiuti antropici,»;

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole* «o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti,» *e sostituire le parole:* «vagliatura finalizzata alla» *con le seguenti:* «trattamento finalizzato ad una efficace»;

c) *al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi:* « Nei casi in cui non siano possibili le precedenti opzioni relative al mantenimento in loco o alla reimmissione nell'habitat naturale, tali residui sono avviati ad impianti di gestione dei rifiuti, che, mediante tecnologia di lavaggio, consentano una efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale, nonché la separazione dei rifiuti antropici. La sabbia lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra è destinata prioritariamente al ricollocamento sull'arenile di provenienza. La frazione vegetale lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra, al pari di altro materiale organico, può essere utilmente impiegata per la produzione di ammendante in impianti di compostaggio ai sensi del D. Lgs. 29/04/2010 n° 75, oppure valorizzata per il riutilizzo in altri settori.»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «previa vagliatura» *con le seguenti:* «previo trattamento in impianti di lavaggio rifiuti».

5.3

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate o lagheggiate o piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare, a seguito alle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, la produzione di energia o l'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente.»

5.4

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno - cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-ter. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3-bis, è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.»

5.0.1

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis

(Piano per lo sbarramento dei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2020 il Piano per lo sbarramento dei fiumi. Il Piano è redatto avuto riguardo ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti e dello snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

2. Al finanziamento delle azioni previste dal Piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ogni anno, con la medesima procedura di cui al comma 1, all'aggiornamento del Piano.»

5.0.2

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e

i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.">

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;">.

5.0.3

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme in materia di procedure di dragaggi)

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale e rappresentano un contributo alla tutela del mare e delle acque interne, nonché all'economia circolare.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o

nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. 3 Qualora non diversamente disposto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.»

Art. 10

10.1

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "attribuito un riconoscimento" con le seguenti:

«rilasciata una certificazione»

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: "l'attribuzione del riconoscimento" con le seguenti:

«il rilascio della certificazione»

10.2

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dell'ambiente marino" aggiungere le seguenti: ", fluviale o lacuale".

10.3

[Gallone](#), [Papatheu](#), [Rossi](#), [Alfredo Messina](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "sei mesi"

10.4

[Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18" con

le seguenti:

«di quanto previsto ai sensi dell'articolo 18»

Conseguentemente,

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "il titolare della licenza di pesca" sono inserite le seguenti parole: "partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o»

10.5

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bruzzone](#)

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-bis

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico".

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b): «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-bis

(Disposizioni in tema di contenitori di prodotti ittici)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «polistirolo», come comunemente definito in Italia, il prodotto denominato scientificamente "polistirolo espanso (EPS)".

2. Al fine di ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente e nel mare e favorire l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è fatto divieto di utilizzare in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici le cassette di polistirolo.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono emanate, entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di attuazione del presente articolo."

10.0.3

Pavanelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-bis

(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contenitori in polistirolo per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, devono essere sostituiti con analoghi contenitori biodegradabili e compostabili.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per l'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per l'acquisto di contenitori per prodotti ittici biodegradabile e compostabile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.4

Gallone

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla

demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la vetroresina.»

10.0.5

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'art. 178 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.»

10.0.6

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 10-bis

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

Art. 11

11.1

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.2

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.3

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.4

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.5

[Mirabelli](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.6

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.7

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.8

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici";

11.9

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.10

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti:

«, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale.»

11.11

[Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.12

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", aggiungere le seguenti: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.0.1

[Vanin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«11- bis.

(Disposizioni per la Laguna di Venezia)

1. Sono considerate isole minori della Laguna di Venezia le seguenti isole:

- a) Venezia;
- b) Chioggia;
- c) Lazzaretto Vecchio;
- d) Lazzaretto Nuovo;
- e) Poveglia

2. L'isola minore di Poveglia è inalienabile. La sua gestione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per propri usi istituzionali e come sede dei propri uffici ed istituti. È inoltre sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'art. 6 della presente legge.

3. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre, n. 145, il Comune di Venezia può richiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna un »Contributo Annuale di Sostenibilità Ambientale« (C.A.S.A.) a fronte dei servizi indivisibili erogati.

4. Il contributo di cui al comma 3 dà diritto alla libera circolazione nel territorio della Città antica

e delle altre isole minori della Laguna di Venezia per un anno solare ed è disciplinato con regolamento comunale che può stabilire esenzioni e riduzioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11.0.2

Moronese

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacoltura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1 prevede in ogni caso, e salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera a);

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime."

2. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-bis entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 12

12.1

Moronese

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quattro rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

12.2

L'Abbate

Al comma 2 lettera d) sostituire la parola «uno» con «due»

12.3

Florida

Al comma 2, dopo la lett. h), aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

12.4

Gallone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) i gestori degli impianti portuali."

12.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) tre rappresentanti dei gestori degli impianti portuali.»

12.6

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bruzzone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) un rappresentante del settore del noleggio marittimo o del trasporto marittimo»

